

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 19.11.2004, esecutiva, con la quale è stato affidato alla Società Bovolone Attiva s.r.l. il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale a decorrere dal 01.01.2005 e con la quale veniva approvato il Contratto di Servizio destinato a regolare i rapporti tra il Comune di Bovolone e la società stessa;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, la quale ha riconosciuto la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, escludendola dal campo di applicazione dell'I.V.A., mancando tutti i presupposti di cui al D.P.R. n. 633/1972;

Vista la circolare IFEL prot. 15/Fl/AR/SS/mf-10 del 02.03.2010, la quale stabilisce, oltre al resto, che:

- a) *la T.I.A. va considerata a tutti gli effetti un tributo comunale;*
- b) *la relativa entrata, anche se riscossa dal soggetto gestore del servizio, confluisce nella tesoreria comunale e costituisce parte delle entrate tributarie dell'ente;*
- c) *la remunerazione del servizio di igiene urbana (compresa l'eventuale gestione e riscossione della tariffa) deve essere versata dal Comune al gestore (a seguito di regolare fattura soggetta ad IVA) e costituisce, ovviamente, un'uscita di parte corrente per il bilancio comunale);*

Visto il parere dell'Agenzia delle Entrate espresso il 15.10.2010 in risposta all'interpello n. 954-507/2009, il quale sostiene che *in linea di principio, le prestazioni (...) rese agli utenti, risultano escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA e che dal riconoscimento della natura tributaria della TIA dovrebbe derivare, quale ulteriore conseguenza, la titolarità in capo agli enti locali quali soggetti attivi del rapporto tributario;*

Ritenuto pertanto, alla luce degli effetti della succitata sentenza, che parte del Contratto di Servizio sopra citato vada modificato ed allineato alle disposizioni IFEL, soprattutto per quanto attiene la remunerazione del servizio, il controllo effettuato sui costi sostenuti dalla società, ed ogni riferimento alla T.I.A. considerata come tariffa, piuttosto che come entrata tributaria;

Ritenuto opportuno provvedere ad effettuare il rimborso mensile dei costi sostenuti dal gestore dietro presentazione di apposita fattura quantificata mensilmente, per i primi undici mesi, in 1/12 dei costi previsti nel Piano Finanziario approvato per l'anno in oggetto, al netto di eventuali costi non sostenuti direttamente dal gestore e di ricavi introitati direttamente dal gestore; l'ultima mensilità verrà saldata solo dopo l'approvazione del Bilancio della società, sulla base degli effettivi e documentati costi sostenuti, stabilendo tuttavia che il tetto massimo dei costi rimborsabili dall'ente deve corrispondere a quelli previsti nel Piano Finanziario, eventualmente al netto di quanto sopra esposto;

Visto lo schema dei nuovi articoli del Contratto di Servizio che vengono allegati, unitamente alla precedente versione dei medesimi articoli, e costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Tenuti presenti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, limitatamente alla sola regolarità tecnica del provvedimento;

Ritenuto che il presente argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio e Tributi, Ferrari Tiziano;

Uditi gli interventi:

- Lovato Luigi chiede come venga risolto il problema per gli utenti che non pagano dal momento che si creano buchi o disavanzi per il Comune.
- Ferrari Tiziano precisa che il Comune dovrà procedere con gli accertamenti in merito.
- Lovato chiede perché i crediti inesigibili vengano caricati sui costi totali.
- Ferrari Tiziano evidenzia che il Piano Finanziario deve prevedere la copertura del 100% del costo.
- Mantovani Beatrice rilevando che nella modifica del contratto nella parte dell'allegato tecnico scheda A e B non si fa riferimento del raccolta "porta a porta", chiede se si dovrà ritornare, con l'argomento, in Consiglio Comunale per detta modalità di raccolta che dovrebbe partire, secondo quanto riferito dal Sindaco, a luglio.
- Il Sindaco precisa che è probabile si ritorni in C.C.

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

- Mantovani Beatrice (Indipendente) preannuncia voto contrario in quanto i cittadini pagano un servizio che non c'è.
- Richelli Osvaldo (Bovolone Domani- Richelli) preannuncia voto contrario perché far finta di niente è un atteggiamento sbagliato. Ritiene che si doveva inserire nel Piano Finanziario, predisposto da Bovolone Attiva, i costi a carico del Comune.
- Ferrari Tiziano (Lega Nord Bovolone Protagonista -Fagnani Sindaco) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, composto da persone serie che agiscono conseguentemente alla legge.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Turrini Costantino, Crisafulli, Lovato, Sortino, Mantovani, Pasini e Richelli), astenuti nessuno, espressi palesemente su n. 20 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1) di modificare il Contratto di Servizio, approvato dalla delibera di C.C. n. 66 del 19.11.2004, come riportato ai punti di seguito elencati:

- a) Al titolo I, art. 3, dopo le parole del terzo paragrafo "nonché in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia", di sostituire il quarto paragrafo con le parole "La gestione comprende le funzioni relative all'applicazione e riscossione della TIA, incluse le attività amministrative, di bollettazione agli utenti, di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso. Data la natura tributaria della TIA, soggetto beneficiario della stessa resta il Comune.";
 - b) Al titolo II, di sostituire l'intero art. 14 con il seguente:
"Art. 14 (Corrispettivo del servizio).
A fronte dei servizi istituzionali, continuativi e programmabili come definiti al precedente art. 3, il GESTORE emette regolare fattura con cadenza mensile nei confronti del COMUNE sulla base di una quota forfetaria pari ad 1/12 dei costi previsti nel piano finanziario, al netto di eventuali spese che non risultano direttamente a carico del GESTORE, con conguaglio
-

dell'ultima mensilità a seguito di avvenuta approvazione del Bilancio della società partecipata, e sulla base degli effettivi e documentati costi sostenuti.

La somma complessivamente pagata dal COMUNE al GESTORE a titolo di corrispettivo non potrà comunque superare l'importo dei costi previsti nel piano finanziario al netto delle eventuali spese che non risultano direttamente a carico del GESTORE.

Le tariffe previste quale corrispettivo per l'erogazione all'utenza dei servizi facenti parte del ciclo integrato dei rifiuti sono fissate annualmente dal COMUNE secondo i criteri e le procedure previste dalla normativa vigente.

Al fine di consentire al COMUNE la determinazione della tariffa, il GESTORE si impegna a trasmettere al COMUNE, entro il 30 ottobre di ogni anno, il piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR 158/99.

Il corrispettivo relativo ai servizi non programmabili o aggiuntivi di cui all'art. 3 è determinato in base alle prevalenti condizioni di mercato nel medesimo settore ed in particolare sulla base dei prezziari di riferimento.

Spettano al GESTORE gli introiti relativi all'eventuale espletamento dei servizi aggiuntivi definiti all'art. 3 ed eventuali corrispettivi derivanti dalla collocazione sul mercato di materiali riciclabili e/o derivanti da convenzioni stipulate con Consorzi deputati al recupero degli imballaggi e di altri materiali. Di tali introiti si dovrà tener conto in sede di definizione del corrispettivo complessivo del servizio, con conseguente riduzione dell'importo da fatturare.

Il GESTORE dovrà rimborsare al COMUNE gli oneri sostenuti per le eventuali attività svolte per conto dello stesso GESTORE e in generale ogni costo diretto o indiretto sostenuto dal COMUNE per conto dell'ente gestore.

Eventuali contributi da parte di enti terzi non previsti nel piano finanziario e incassati direttamente dal GESTORE dovranno essere prontamente comunicati alla controparte per ogni decisione in merito."

- c) All'art. 15, secondo paragrafo, dopo le parole "In particolare le fatture che le parti emetteranno una verso l'altra saranno gravate" di aggiungere le parole ",qualora dovuta,";

2) Di adeguare il testo integrale del Contratto di Servizio vigente (allegato "A") con le modifiche di cui alla presente delibera;

3) Di dare atto che il testo aggiornato del Contratto di Servizio, come modificato ed approvato dalla presente deliberazione è quello di cui all'allegato "B" del presente atto;

4) Di dare atto che il Contratto di Servizio, come modificato ed approvato dalla presente deliberazione, esplicherà i suoi effetti a far data dal 01.01.2010.

Il Consigliere Sortino Ferdinando (Città Futura –Lovato), avuta la parola, ritiene giusto spiegare la convocazione presentata e fa presente di aver depositato al tavolo della segretaria, nell'odierna seduta, la richiesta a firma di 7 Consiglieri di convocazione del Consiglio Comunale su provvedimenti urgenti.

Il Sindaco rileva che a maggio era già in programma un'altra riunione del Consiglio Comunale e che, la convocazione da operarsi nei 20 giorni previsti dalla legge è un dispendio di risorse a carico dei cittadini per l'esame di argomenti quali:

- provvedimenti urgenti atti ad evitare la collocazione di un centro di identificazione ed espulsione presso la dimessa Base F. Cappa di Bovolone
 - interpellanze.
-

Sortino ricorda che è un diritto dei consiglieri richiedere la convocazione e che verrà all'uopo presentata la proposta di deliberazione.

Sono le ore 23.30 il Sindaco chiude i lavori dell'assemblea dichiarando inoperante la prosecuzione e la seconda convocazione previste nell'o.d.g. prot. n. 7509 del 22/4/2010.
